COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)
****

SINDACO

ORDINANZA N. 133 DEL 17-11-2026

Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO PER LA CORRETTA GESTIONE DELL' EVENTUALE PRESENZA DI LUPI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di novembre,

VISTO l'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce la protezione della fauna selvatica, compreso il lupo (Canis lupus), quale specie particolarmente protetta in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni che ne regolano la gestione ai fini della conservazione della biodiversità;

RILEVATO che il genere lupo, pur essendo una specie di valore ecologico e simbolico, necessita di un adeguato controllo e gestione, al fine di evitare conflitti tra la protezione della fauna e la protezione delle attività agricole e zootecniche e della sicurezza pubblica;

TENUTO CONTO delle normative europee in materia di conservazione delle specie e della necessità di rispettare gli obiettivi di tutela della biodiversità, come sancito dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che stabilisce le condizioni per la gestione della fauna selvatica;

VISTA la segnalazione pervenuta al protocollo n.13661 del 16/11/2026;

DATO ATTO che la presenza crescente di esemplari di lupo in località vicine, in aree limitrofe alle abitazioni e alle zone agricole, sta provocando allarme nella cittadinanza, soprattutto per chi si trova a percorrere le vie e i sentieri periferici;

RITENUTO che:
- al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, in particolare a danno delle persone e degli animali d'affezione, si rende opportuno disporre specifiche prescrizioni, nonché promuovere l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza circa le corrette condotte da adottare in caso di avvistamento o presenza di lupi, così da garantire la tutela della sicurezza pubblica;

- sono necessarie prescrizioni anche ai fini della tutela dell'esemplare stesso per salvaguardarne il naturale comportamento e l'indole selvatica, prevenendo l'instaurarsi di un'eccessiva confidenza all'ambiente antropizzato, che può determinarne il progressivo avvicinamento al contesto urbano e favorire situazioni di pericolo;

- l'eventuale accesso a residui alimentari di origine antropica può, nel tempo, compromettere l'istinto e la capacità di ricerca autonoma del cibo, con possibili ripercussioni negative sia sullo stato di salute

dell'animale e sulle sue dinamiche di selvaticità, sia sui rischi diretti o indiretti per le persone e i propri animali d'affezione;

- tale situazione non comune comporta la necessità di rimarcare obblighi già presenti in regolamenti comunali, nonché inserire specifici obblighi e ulteriori norme comportamentali aggiuntive da rispettare, utili per il caso in oggetto e in generale per la restante fauna selvatica;

TENUTO CONTO che:

- il Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia - elaborato a suo tempo dal Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare - definisce gli strumenti di governo della conservazione e gestione del lupo;

- risulta necessario evitare la potenziale trasmissione di patologie derivanti dal contatto tra animali domestici e selvatici, come specificato nel Piano sopracitato;

- il recente "Protocollo sperimentale per l'identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti" di ISPRA (es. dicembre 2024) ha dettato le linee guida inerenti alle misure preventive per scongiurare la presenza di lupi in ambiti antropizzati;

- i lupi compiono spostamenti quotidiani regolari nell'ordine di decine di chilometri nell'ambito delle attività di ricerca del cibo e di utilizzo del proprio territorio, pertanto si rende necessario adottare un provvedimento esteso all'intera area comunale;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in ragione dei dettami di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alfine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

l'art. 50, commi 1 e 3, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) i quali dispongono: *"1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del Comune e della Provincia; 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto* e *dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia";*

l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali".

VISTA la nota della Regione Marche dell'11/11/2025 ad oggetto: "Presenza del lupo nelle aree antropizzate - sensibilizzazione e collaborazione inter-istituzionale";

ORDINA

alla popolazione residente e ai frequentatori del territorio comunale, per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da allevamento, quanto segue:

- è vietato qualsiasi comportamento che possa attirare esemplari di lupi nel contesto urbano e, più in generale, che possa attirare la fauna selvatica;

- è vietata qualsiasi attività di deposito incontrollato di qualsiasi fonte alimentare che possa costituire elemento di attrazione per i lupi nell'intero territorio comunale;
- è vietato qualsiasi abbandono di rifiuti organici, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- di utilizzare sempre il guinzaglio nella conduzione dei cani in tutte le aree aperte e comunque di non lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare in aree accessibili al lupo;
- di non eseguire la somministrazione di cibo agli animali domestici in luoghi aperti e non protetti, nonché all'esterno delle abitazioni;
- di eseguire la massima sorveglianza nell'alimentazione dei soli gatti delle colonie feline regolarmente censite e non dislocabili, rimuovendo il cibo non consumato ed ogni ciotola/contenitore al termine del pasto dei gatti medesimi;

DISPONE

di adottare i seguenti comportamenti:

- segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (Carabinieri Forestali tel. 112 ovvero Polizia Locale) qualsiasi avvistamento o comportamento anomalo di esemplari di lupo;
- non alimentare intenzionalmente le restanti specie di animali selvatici;
- non tentare di avvicinare esemplari di lupo o, più in generale, animali selvatici in caso di avvistamento;
- di dare la massima diffusione alla presente ordinanza, invitando la popolazione residente e i frequentatori dell'area a prestare particolare attenzione, soprattutto durante le ore serali e notturne, e ad evitare comportamenti che possano attirare esemplari di lupo;
- che l'esposizione del rifiuto organico e del rifiuto non differenziabile nel sistema di raccolta porta a porta deve essere eseguito usando i contenitori assegnati ad ogni singola utenza per ogni frazione merceologica, nei giorni ed orari previsti, avendo cura di esporli ben chiusi.

Fatte salve maggiori responsabilità e conseguenze penali ex art.650 C.P., la mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione ex articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500;

DISPONE INOLTRE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
  - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di PESARO;
  - Questura di PESARO;
  - Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale Carabinieri - PESARO;
  - Arma dei Carabinieri - Gruppo Carabinieri Forestale - PESARO;
  - Arma dei Carabinieri – Stazione di SAN COSTANZO;
  - Azienda Sanitaria Territoriale di FANO.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente del

Consiglio di Stato, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Carbone Dott.
Domenico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.